



<p>PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SCIACCA</p>	<p>TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO</p>	<p>PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO</p>
--	---	--

**PROTOCOLLO D'INTESA
IN MATERIA DI MALTRATTAMENTI
E DI ABUSI SESSUALI IN DANNO DI MINORI**

L'aumento considerevole del numero di segnalazioni relative a fatti di abuso sessuale e di maltrattamenti commessi in danno di minorenni, rende opportuna la stipula di un accordo tra gli Uffici giudiziari minorili e la Procura ordinaria, al fine di arginare e di contenere il fenomeno, garantendo da un lato la speditezza e la segretezza delle indagini penali e dall'altro la tutela e la protezione delle vittime minorenni.

E' bene chiarire, infatti, che l'andamento del processo penale appare fortemente condizionato dal tipo di tutela che la vittima riceve, e che, inoltre, non può esservi tutela per la vittima senza un processo rapido ed efficace. Sulla base di questa premessa, si concorda quanto segue.

1. LA COMUNICAZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO.

La Procura ordinaria e la Procura per i Minori devono essere immediatamente e contemporaneamente informate di ogni notizia concernente ipotesi di abuso sessuale o di maltrattamenti commessi da maggiorenni, specificati dall'art. 609 *decies* c.p., in danno di soggetti minorenni, per lo svolgimento delle indagini penali da un lato e per le iniziative a tutela del minore dall'altro.

Lo stesso dicasi per ciò che riguarda le segnalazioni/comunicazioni concernenti situazioni di violenza intrafamiliare in cui il minore abbia subito maltrattamenti, anche solo da "violenza assistita".

La **Procura ordinaria**, ai sensi dell'art. 609 *decies* c.p., comunicherà, al momento dell'iscrizione del procedimento, la pendenza del procedimento penale **alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni** per le determinazioni di competenza in ordine all'eventuale apertura di un procedimento a tutela del minore.

La **Procura per i minori** trasmetterà immediatamente alla procura ordinaria le notizie di reato di abuso sessuale o di maltrattamenti, commessi da maggiorenni, che sono eventualmente emerse nel corso di accertamenti socio-familiari riguardanti i minori.

Il **Tribunale per i minorenni** darà immediata comunicazione alla Procura ordinaria ed alla Procura minori delle notizie di reato di abuso sessuale o di maltrattamenti emerse nel corso di procedimenti civili già pendenti.

Si conviene di regolamentare lo scambio di informazioni e di atti secondo le seguenti modalità:

- la **Procura ordinaria** curerà:

1. che l'indagine, previo esame della notizia di reato da parte del P.M. di turno esterno che valuterà l'adozione di eventuali provvedimenti di urgenza (audizione protetta, delega, richiesta di misura cautelare, etc), venga immediatamente assegnata al Sostituto competente e che il fascicolo venga prontamente formato e materialmente consegnato al Sostituto delegato per l'avvio delle indagini;
2. che sia immediatamente comunicato alla Procura per i Minori il nominativo del PM ordinario che curerà l'indagine penale;

- la **Procura per i minorenni** provvederà:

1. a comunicare immediatamente il nominativo del Sostituto designato e le eventuali richieste avanzate a tutela del minore dinanzi al Tribunale per i minorenni, nonché a inviare copia dei provvedimenti eventualmente emessi dal predetto Tribunale per i minorenni;
2. a indicare il Servizio eventualmente incaricato dei primi accertamenti socio-familiari;

- il **Tribunale per i minorenni**, ricevuto il ricorso del PM in cui sia segnalata la pendenza del procedimento presso la Procura ordinaria, provvederà a comunicare a quest'ultima il nome del Giudice delegato.

Ogni altra informazione, comunicazione e scambio di atti (fatto salvo quanto sarà specificato nel prosieguo relativamente ai c.d. "protocolli riservati") verrà concordato tra i sostituti titolari dei procedimenti.

2. SEGRETEZZA DELLE INDAGINI PENALI E TUTELA DEL MINORE

La Procura per i Minori, al fine di garantire la segretezza delle indagini penali, formerà un protocollo civile riservato in cui inserire copia degli atti penali in suo possesso e concorderà con il Sostituto della Procura ordinaria quali atti inviare (eventualmente in forma parzialmente secretata) al Tribunale per i Minorenni, allorché richiederà provvedimenti a tutela del minore (allontanamento, inserimento in comunità con divieto di prelevamento e di visita etc).

Detto protocollo civile riservato seguirà strettamente il regime di segretezza degli atti del procedimento penale e sarà inviato integralmente al TM solo nel momento in cui non sussisteranno più le esigenze del segreto istruttorio. Nei casi in cui sia assolutamente necessario garantire immediata tutela alle vittime con la richiesta da parte della Procura minorile al Tribunale per i minorenni un provvedimento che, in via di urgenza, assicuri adeguata protezione al minore, la Procura minori si impegna comunque ad avvisare preventivamente il PM titolare delle indagini e a concordare l'utilizzo degli atti di indagine utili allo scopo, eventualmente parzialmente omissati.

Si concorda che, in taluni casi, le funzioni preventive e di tutela proprie delle A.G. che procedono (assicurate da un lato con le misure cautelari per la Procura ordinaria e dall'altro dalle richieste in sede civile a tutela del minore da parte della Procura minorile),

potranno trovare un punto di incontro nello strumento fornito dall'**art. 403 c.c.**, che disciplina l'intervento della pubblica autorità a favore dei minori.

Detto strumento necessita del vaglio del Tribunale per i Minorenni, che dovrà comunque valutare, a seguito della richiesta del PM minorile, se sussistono i presupposti per la convalida del collocamento e per emettere il provvedimento conseguente. Il collocamento in struttura protetta, una volta intervenuta la convalida da parte del Tribunale per i minorenni, potrà, da un lato consentire alla Procura ordinaria di svolgere tutti i necessari approfondimenti investigativi, e, dall'altro lato, permetterà alla Procura minorile di attendere gli esiti delle indagini della Procura ordinaria e di trasmetterli al Tribunale per i minorenni, con le relative richieste, una volta che tali atti siano divenuti ostensibili, secondo gli accordi che interverranno fra i due Uffici di Procura.

3. ASCOLTO DEL MINORE

Le parti convengono sulla necessità di tener conto dei principi contenuti nella Carte di Noto del 14 ottobre 2017 (*"Linee guida per l'esame del minore"*), specie con riguardo alla *limitazione del numero* delle audizioni del minore.

Nonostante ciò, si ritiene, tuttavia, opportuno che l'incidente probatorio relativo alla testimonianza del minore sia preceduto da una sua audizione davanti al P.M. o alla P.G. delegata.

Si concorda, inoltre, in virtù di quanto disposto dalla Legge n. 172/2012, che ha ratificato la Convenzione di Lanzarote in tema di sfruttamento e abuso sessuale in danno di minori, che la Procura ordinaria:

- procederà all'audizione del minore direttamente o per delega, avvalendosi sempre di un consulente che dovrà avere una specifica formazione per l'ascolto dei minori

vittime di abusi sessuali o di maltrattamenti, o che comunque sia di comprovata esperienza;

- curerà che, in conformità con l'art. 609 *decies*, comma 2, c.p., sia assicurata, sin dalle prime fasi processuali (e non solo al momento dell'incidente probatorio), l'assistenza psicologica al minore;
- nel conferire l'incarico al consulente, provvederà anche ad assicurare che lo stesso curi il necessario scambio di informazioni con i Servizi eventualmente già incaricati dal Tribunale minorile. Nel caso in cui poi si tratti di abusi o di maltrattamenti, commessi da maggiorenni e da minorenni in concorso tra loro, in danno di altri minori, oltre a valere le considerazioni già effettuate, proprio per limitare il più possibile il numero delle audizioni, la Procura ordinaria e la Procura minorile si impegnano a procedere, ove possibile, congiuntamente all'attività istruttoria, attraverso un'unica audizione (eventualmente delegabile alla P.G.), alla nomina congiunta del consulente e alla redazione di unico verbale utilizzabile in entrambi i procedimenti.

4. SCAMBIO DI ATTI PROCESSUALI

Premesso che tutti gli Uffici Giudiziari si impegnano ad avviare e a mantenere una costante collaborazione anche in via extraprocessuale, si concorda che:

Il Tribunale per i Minorenni trasmetterà alla **Procura ordinaria** copia di tutti gli atti che non siano già stati trasmessi dalla Procura per i minorenni (decreti con cui è disposto l'allontanamento del minore ed eventuali successive modifiche, decreti con i quali è stato dato incarico ai Servizi, relazioni inviate dai servizi, atti istruttori compiuti utili alle indagini penali, provvedimenti adottati nell'ambito del procedimento civile).

La **Procura ordinaria** trasmetterà al **Tribunale per i Minorenni** copia di tutti gli atti ostensibili delle indagini preliminari e degli atti del processo che non siano già stati trasmessi dalla Procura per i minorenni (ordinanze di custodia cautelare, verbali di incidente probatorio, richieste di rinvio a giudizio, relazioni di consulenza tecnica o di perizia, decreti che dispongono il giudizio, sentenze).

Palermo - Sciacca,

**IL PROCURATORE
DELLA REPUBBLICA**

Roberta Buzzolani

**IL PRESIDENTE DEL
TRIBUNALE PER I
MINORENNI**

Francesco Micela

**IL PROCURATORE
DELLA REPUBBLICA
PER I MINORENNI**

Claudia Caramanna